

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 17 novembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rivera, Rossetto, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta):

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, Danese, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Polenta, Pozza Tascia, Ranieri, Rivera, Rossetto, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAN e GAGLIARDI: « Disposizioni in materia di intitolazione di piazze o strade pubbliche » (6565);

CIAPUSCI: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda e della relativa intesa amministrativa di applicazione, firmati a Roma il 22 giugno 1998 » (6566);

ALOI ed altri: « Norme in favore dell'agriturismo » (6567);

CAVERI: « Disposizioni in materia di impianti idroelettrici in serie » (6568);

AMATO: « Disposizioni in materia di vincoli alla proprietà privata per motivi di interesse storico-archeologico » (6569).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (6427);

II Commissione (Giustizia):

BONO ed altri: « Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 maggio 1997, n. 135, recante norme sul processo amministrativo » (6364) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con annesso, fatto a Roma il 23 marzo 1998 » (6429) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X*;

VII Commissione (Cultura):

GARDIOL: « Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica » (6471) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI*;

X Commissione (Attività produttive):

MARIANI e CESETTI: « Istituzione del marchio "made in Italy" » (6265) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VIII, XI e XIV*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 12 novembre 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa dal Presidente stesso in data 12 novembre 1999 nei confronti del personale dell'Enel in merito agli scioperi proclamati in data 4 e 5 novembre dal coordinamento nazionale dei delegati RSU della produzione Enel e dalle organizzazioni sindacali RdB-energia-CUB e COBAS-energia, per il periodo dal 16 al 19 novembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione 1999, dalla pianta organica e dal conto consuntivo 1998 – sull'attività svolta nel 1998 dalla Lega navale italiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 8 novembre 1999 ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Giuseppe CAPANNA a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 novembre 1999, alla pagina 4, prima colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire le parole: « Parere delle Commissioni II, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) », con le seguenti: « : Parere delle Commissioni I, IV, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4090. — DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (APPROVATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (6305)

(A.C. 6305 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pub-

blici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Anche in relazione *con le seguenti:* Nei comuni e nelle regioni interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 651, anche in relazione

2. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e del corpo forestale dello Stato.

2. 8. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000 con le seguenti: delle aree interessate dai percorsi storici giubilari.

2. 4. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato con la seguente: può.

2. 9. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: possono comprendere con la seguente: comprenderanno.

2. 12. Storace.

Al comma 1, sopprimere le parole: ristrutturazioni e

2. 13. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

2. 7. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. 10. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attivazione di un programma di collegamento informatico tra le strutture centrali e periferiche, anche mobili, delle forze di pubblica sicu-

rezza ad ordinamento militare e civile, soprattutto nelle aree interessate dal maggior flusso di turisti e presso le aree di confine, nonché le strutture aeroportuali e portuali.

2. 6. Michelini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Di tali programmi sono informate le competenti Commissioni parlamentari.

2. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 2, sopprimere le parole: quando ne ricorra l'urgenza.

2. 23. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: quando con la seguente: allorquando.

2. 15. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 16. Storace.

Al comma 2, sopprimere la parola: relativa.

2. 17. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino alla fine del comma.

2. 3. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda.

Al comma 2, dopo le parole: tecnico-economica aggiungere la seguente: giuridica.

2. 18. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: da soggetti pubblici diversi *fino alla fine del comma con le seguenti:* dagli uffici tecnici erariali, o dal Genio civile, o dal provveditorato alle opere pubbliche.

2. 5. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, dopo le parole: da soggetti pubblici *aggiungere le seguenti:* da stabilire e indicare chiaramente.

2. 14. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: capacità tecnica *aggiungere la seguente:* riconosciuta.

2. 19. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: ovvero *con la seguente:* oppure.

2. 20. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole: assentita da giuramento.

2. 24. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: professionista *con le seguenti:* libero professionista.

2. 21. Storace.

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole: purché persona gradita dalla pubblica amministrazione e nominata con apposito decreto.

2. 22. Storace.

Sopprimere il comma 3.

2. 25. Storace.

Al comma 3, sostituire la parola: possono *con la seguente:* dovranno.

2. 26. Storace.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma *con le seguenti:* il totale della somma.

2. 27. Storace.

Al comma 3, dopo le parole: non superi *aggiungere le seguenti:* di un quarto.

2. 28. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

*(Disposizioni
per il Ministero degli affari esteri).*

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° ottobre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 247 milioni per l'anno 1999, di lire 985 milioni per l'anno 2000 e di lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 4. Savarese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 — 1. In considerazione della particolare rilevanza dell'incarico del rilascio dei visti d'ingresso, per potenziare l'organico degli uffici addetti al rilascio dei visti delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte dalle celebrazioni per il Giubileo, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il parere dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, comunica con proprio decreto le sedi diplomatico-consolari individuate, nonché i requisiti e le modalità con cui il personale dei ministeri di cui al presente articolo può inoltrare domanda per prestare servizio presso le stesse a decorrere dal 1o ottobre 1999 sino al 30 marzo 2001. Agli oneri finanziari necessari all'attuazione del presente articolo provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

3. 5. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: dieci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: dieci.

3. 7. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: venti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: sedici con la seguente: venti.

3. 6. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentanze diplomatico-consolari aggiungere le seguenti: nei paesi a prevalente religione cattolica.

3. 8. Savarese.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da individuare con apposito decreto del ministero degli affari esteri.

3. 14. Storace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

3. 11. Storace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. 12. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: dovranno.

3. 17. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sedici contratti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* venti contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato con lavoratori posti in mobilità dalle aziende del Lazio a decorrere dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000.

3. 15. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sedici contratti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* venti contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato con lavoratori posti in cassa di integrazione straordinaria dalle aziende del Lazio a decorrere dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000.

3. 16. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 *fino al 30 marzo 2001 con le seguenti:* 1° gennaio 2000 *fino al 31 dicembre 2000.*

3. 18. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 *con le seguenti:* 1° dicembre 1999.

3. 19. Storace

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

3. 1. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2001 *con le seguenti:* 15 gennaio 2001.

3. 9. Savarese.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Savarese.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di lire 247 miliardi per l'anno 2001.

3. 2. Migliori.

Al comma 2, sostituire le parole: parzialmente utilizzando *con le seguenti* utilizzando in parte.

3. 20. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo).

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo

4. 4. Savarese.

Sopprimere il comma 1.

4. 5. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

4. 10. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere la seguente: riconosciute.

4. 11. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere le seguenti: , sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica,

4. 12. Storace.

Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali: aggiungere le seguenti: , sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

4. 13. Storace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore di lavoro straordinario eccedenti quanto stabilito da contratto non sono soggette ad imposte fiscali e previdenziali.

4. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 3.** Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 6.** Savarese.

Al comma 2, sostituire le parole: può assumere con la seguente: assumerà.

4. 15. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: può assumere aggiungere le seguenti: tramite ufficio di collocamento.

4. 8. Mazzocchi, Savarese.

Al comma 2, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: e indirettamente collegate o.

4. 16. Storace.

Al comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.

4. 7. Savarese.

Al comma 2, dopo le parole: duecento unità, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica

4. 18. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: duecento unità, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

4. 19. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: personale con contratto di lavoro fino alla fine del comma con le seguenti: con con-

tratto di lavoro a tempo determinato lavoratori posti in mobilità dalle imprese operanti nel Lazio.

4. 20. Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: personale con contratto di lavoro fino alla fine del comma con le seguenti: con contratto di lavoro a tempo determinato lavoratori posti in cassa di integrazione straordinaria dalle imprese operanti nel Lazio.

4. 21. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo fino alla fine del comma.

4. 23. Storace.

Al comma 2, sopprimere le parole: e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

4. 9. Mazzocchi, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nel periodo di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti locali di cui all'articolo 14 della presente legge, sono autorizzati a fare ricorso a risorse umane e tecniche per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili ed immobili interessati dall'evento giubilare, secondo quanto disposto dall'articolo 134 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per la stipulazione dei relativi contratti il Ministro dell'interno predetermina le tariffe da applicare in relazione alla specificità dei servizi. Con la procedura prevista dall'articolo 8 della presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli enti locali, possono utilizzare, previa richiesta, le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270,

nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per la gestione dei suddetti servizi di vigilanza e di custodia.

4. 1. Gasparri, Armaroli, Migliori.

(A.C. 6305 - sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Università di Roma Tor Vergata).

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: anticipare con la seguente: utilizzare.

5. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cento miliardi con le seguenti: centocinquanta miliardi.

5. 5. Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le relative occorrenti connessioni con le seguenti: per i relativi collegamenti.

5. 6. Storace.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo con le seguenti: potranno concorrere alla determinazione, dopo il 30 giugno 2001, del fabbisogno del sistema universitario.

5. 7. Storace.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, dopo le parole: Tor Vergata, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica,

5. 8. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: Tor Vergata, aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale,

5. 9. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: in maniera motivata.

5. 11. Storace.

Al comma 2, dopo le parole: aree appartenenti aggiungere le seguenti: o limitrofe, per un raggio di tre chilometri.

5. 12. Storace.

(A.C. 6305 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma).

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministra-

zione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 5. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

6. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

* **6. 6.** Stradella, Radice.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

* **6. 10.** Storace.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° gennaio.

6. 2. Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

6. 7. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: nel comune di Roma con le seguenti: nei comuni interessati ai percorsi giubilari individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 17 settembre 1997, così come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1998 e.

6. 1. Bertucci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e adibiti al commercio fino alla fine del comma.

6. 11. Storace.

Al comma 1, sopprimere le parole: sale cinematografiche.

6. 8. Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: alberghiera con le seguenti: dei turisti e, pertanto, alberghiera e non.

6. 12. Storace.

Sopprimere il comma 2.

6. 4. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La regione Lazio, per il periodo di cui al comma 1 del presente articolo, concede ai proprietari degli immobili indicati dal comma 1 del presente articolo, il cui reddito, secondo la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno 1999, è inferiore a lire 40 milioni, un contributo di lire 500.000 al mese. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, la regione Lazio potrà avvalersi di trasferimenti per gli importi previsti in base al comma 5 dell'articolo 1.

6. 9. Mazzocchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 02.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai proprietari degli immobili soggetti alla proroga che dimostrano di avere un reddito annuo inferiore a lire 40.000.000 lordi annui, la regione Lazio provvederà a dare un contributo mensile di lire 500.000. All'onere derivante dalla previsione annua della regione Lazio per l'adempimento previsto si provvede come citato dall'articolo 5.

0. 6. 02. 1. Buontempo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di unità immobiliari situate nel comune di Roma destinate ad uso abitativo.

2. Il comma 1 non si applica qualora il locatore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

6. 02. Lucidi, Pistone, Volpini, De Cesaris.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo nel comune di Roma è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertata necessità del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli. A tal fine i locatori interessati devono, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affermare, sotto la propria responsabilità, i dedotti motivi di necessità, con dichiarazione sostitutiva di notorietà da notificare al conduttore.

6. 03. Pistone, De Cesaris, Lucidi, Volpini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Fino al 30 giugno 2000 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione delle unità immobiliari situate nel comune di Roma destinate ad uso abitativo relativamente ai conduttori aventi un reddito familiare complessivo inferiore al limite massimo fissato per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero ultrasessantacinquenni, o nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare un portatore di *handicap* o un malato terminale ovvero siano presenti minori.

6. 01. De Cesaris, Pistone, Volpini, Lucidi.

(A.C. 6305 — sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270).

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed

assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 2. Savarese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In caso di definanziamento parziale delle opere previste dai piani di cui al

comma 2, deve essere comunque garantita la funzionalità delle opere medesime.

7. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, dopo le parole: la compensazione aggiungere le seguenti: , tassativamente motivata sotto pena di decadenza della compensazione stessa,

7. 3. Storace.

Sopprimere il comma 4.

7. 4. Storace.

(A.C. 6305 – sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del

cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 6. Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: possono altresì con la seguente: devono.

8. 8. Storace.

Al comma 1, sostituire le parole da: il concorso agli oneri fino alla fine del comma con le seguenti: la realizzazione di opere varie programmate ma in carenza di finanziamenti.

8. 1. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo le parole: nei comuni aggiungere le seguenti: e nelle province.

8. 9. Storace.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per sostenere gli oneri derivanti dal potenziamento dei servizi igienico-sanitari nel comune di Roma e nei comuni che ospiteranno in locali provvisori i giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù, prevista dal 14 al 20 agosto 2000, viene stanziata la somma di 25 miliardi. Tale somma può essere utilizzata anche per la somministrazione di acqua potabile nel corso dei grandi assembramenti previsti per la medesima manifestazione.

1-ter. Sono stanziati ulteriori 10 miliardi per i megaschermi da utilizzare nei

luoghi delle principali celebrazioni giubilarie per una adeguata fruizione dell'evento da parte dei fedeli.

8. 5. Michelini.

Sopprimere il comma 2.

8. 7. Savarese.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 28 febbraio.

8. 3. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre.

8. 2. Luciano Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro stabilisce i criteri ed il limite complessivo di importo che devono comunque essere rispettati ai fini della destinazione a nuove finalità delle somme derivanti delle revoche dei finanziamenti, assicurando che le somme stesse siano destinate ad iniziative strettamente correlate agli eventi giubilari.

8. 4. Michelini.

(A.C. 6305 — sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideter-